

3. Tutte le comunicazioni alla Commissione previste dal presente regolamento, comprese quelle negative, devono essere inviate all'indirizzo che figura nell'allegato II.

Articolo 11

1. Quanto presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 1 ECU/100 kg relativa alla comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 10, paragrafo 1, per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

IMPORTI DELLA CAUZIONE

(in ECU/1 000 kg netto)

Prodotto (Codice NC)	Per la fabbricazione di prodotti A	Per la fabbricazione di prodotti B
0202 20 30	1 812	818
0202 30 10	2 833	1 279
0202 30 50	2 833	1 279
0202 30 90	3 897	1 759
0206 29 91	3 897	1 759

Il tasso di conversione è il tasso agricolo in vigore il giorno della presentazione della domanda di titolo.

ALLEGATO II

Commissione europea
DG VI-D.2 — Carni bovine e ovine
Rue de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 295 36 13